



# TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

Via Raimondo Franchetti n. 62 Catania - Tel .095/7240234 - Fax 095/7158201

e-mail: tribmin.catania@giustizia.it

## PRESIDENZA

A S.E. Il Presidente della Corte di Appello  
**CATANIA**

**Oggetto:** Relazione sull'amministrazione della giustizia per il periodo 30 giugno 2013 e 1° luglio 2014 .

**Premessa :** *difficoltà di adattamento del sistema statistico generale alla giustizia minorile per la valutazione dei carichi esigibili e la produttività dei magistrati*

Al fine di dare riscontro alla richiesta della E.V. di cui alla nota del Primo Presidente prot. n. 10132 del 8 agosto 2014 tenuto conto della delibera del CSM dell'11 luglio 2012, Pratica num 13/IN/2012, occorre preliminarmente rilevare che :

- nonostante i dati riguardanti la giustizia minorile risentano della *difficoltà di adeguamento del sistema statistico elaborato per la giustizia ordinaria nonché dei generali parametri di valutazione, sia dei carichi esigibili che della produttività dei magistrati e dell'Ufficio, alla funzione del giudice minorile specializzato*, già nei periodi precedenti l'elaborazione formulata da quest'ufficio di presidenza, in collaborazione con il Magrif, dott.U.Zingales per la redazione del piano di gestione ex art. 37 D.L 98 /011 ha comunque consentito una realistica descrizione della produttività dell'attività giurisdizionale nonché la valorizzazione della peculiarità del lavoro svolto , come può evincersi dal riconoscimento del CSM con i due provvedimenti di presa d'atto sia relativamente all'anno 2012 che all'anno 2013.

Im particolare l'elaborazione dei dati fatta nel corso dello studio promosso mediante la istituzione di una commissione, composta dalla sottoscritta, dal Magrif già citato e da un giudice togato, dott. M.F.Lo Truglio ha consentito l'individuazione dei carichi esigibili tenendo conto della promiscuità delle funzioni svolte, in ottemperanza delle circolari del CSM, dall'Ufficio minorile di Catania così come applicate dalla gran parte dei Tribunali minorili italiani. Deve essere infatti sottolineato che tale promiscuità negli uffici minorili è caratterizzata da peculiari complessità esaltate, per un verso, dalle ridotte dimensioni di tanti tribunali ma, in ogni caso, dall'opportunità di un integrato intervento civile e penale a tutela della condizione minorile e si presenta variamente interpretata a seconda delle differenti esigenze organizzative e realtà territoriali, ragion per cui la valutazione della produttività complessiva risente della difficoltà di individuare, anche all'interno di uno stesso ufficio, una produttività media distinta per settore o materie omogenee.

Tale difficoltà è accentuata dalla persistente disomogeneità dei sistemi di rilevazione dei dati statistici. Per esempio le schede ISTAT sui provvedimenti giudiziari civili dei magistrati *non risultano ancora aggiornate* alle più recenti novità legislative e giurisprudenziali intervenute

nell'ultimo decennio. Quanto ai dati in sé stessi va considerata l'atipicità di molti dei provvedimenti civili minorili fondati sull'art. 333 c.c.. (provvedimenti convenienti) o su quelli previsti dall'art. 10 comma 3° della legge 184 del 1983 e succ. mod. disposizioni (provvedimenti opportuni) e la persistente sussistenza delle più svariate prassi di iscrizione degli affari civili, come è emerso in occasione dell'individuazione degli standard medi di rendimento.

**Il CSM comunque nella presa d'atto sia relativamente all'anno 2012 che 2013 ha considerato l'inversione di tendenza della funzione minorile riguardo all'obiettivo di celere definizione delle controversie. A questo proposito appare pregnante la considerazione che, pur tenendo conto dell'evoluzione del percorso di giurisdizionalizzazione dell'iter processuale, il giudice minorile anche quando non definisce il procedimento dedica al caso comunque un impegno costante svolgendo udienze istruttorie ed emettendo provvedimenti periodici per modulare gli interventi giudiziari ai cambiamenti della situazione e soprattutto ai bisogni ed all'interesse della persona minore di età in fase di crescita ed alle impreviste o ineluttabili vicende familiari. Alla mancata definizione del procedimento dunque, nella materia minorile, non corrisponde un'inerzia, un calo di produttività ed il trascorrere del tempo con condivisione di progettualità ovvero indirizzo e controllo della condotta genitoriale costituisce, molte volte, una risorsa di più efficace tutela, salvaguardia della condizione minorile e riconoscimento di sane relazioni familiari.**

Al fine di descrivere, quindi, l'andamento della giustizia minorile ed assegnare alla presente relazione il significato di effettiva descrizione delle questioni e delle criticità rilevate, si ribadisce che, pur nella fase delle riforme che interessano la materia della famiglia, delle persone e dei minori, appare ormai indefettibile l'attuazione di adeguate rettifiche al sistema di rivelazione dei dati statistici del Dgstat ed individuato in collaborazione con gli uffici ministeriali - anche per la dotazione dei supporti informatici e della necessaria assistenza tecnica - un impianto di registrazione e valutazione dei flussi adeguato alla funzione ed agli strumenti della giustizia minorile ed uniforme per tutti i tribunali minorili.

#### 1 ) L'andamento nel distretto della giustizia minorile

Occorre anzitutto far presente che a far tempo dal 1 ottobre 2014, grazie all'impegno del Magrif dott. Umberto Zingales, è attivo il **sito web istituzionale del tribunale per i minorenni di Catania** ( [www.tribunaleminorenni.catania.it](http://www.tribunaleminorenni.catania.it) ) al fine di rendere, con le dovute informazioni e notizie, trasparente e meglio fruibile il servizio della giustizia minorile .

Visto quanto esposto in premessa l'andamento nel distretto della giustizia minorile tiene conto:

- A) della domanda di giustizia espressa sia dal pubblico ministero minorile che dalle parti private a tutela delle persone di età minore in situazione di pregiudizio o di abbandono anche indipendentemente da processi separativi della coppia genitoriale, considerate le numerose segnalazioni pervenute all'ufficio della Procura Minorile in sede e delle centinaia di procedure avviate allo scopo esclusivo di tutela e protezione della persona di età minore ,
- B) delle questioni in materia di diritti civili ed in applicazione della disciplina penale emergenti sia sul piano normativo che giurisprudenziale sulla base di una visione unitaria della condizione minorile e di un approccio specializzato di conoscenza e valutazione delle posizioni giuridiche esaminate ,
- C) della situazione in atto delle risorse dell'Ufficio concretamente utilizzabili;
- D) della qualità della collaborazione con i servizi territoriali, sanitari e ministeriali;
- E) ed, infine, delle condizioni della cancelleria, dei fabbisogni allocativi e delle strutture anche informatiche.

Le questioni sopra indicate devono, peraltro, essere valutate in rapporto al **territorio di competenza del Tribunale per i minorenni di Catania**, coincidente con il distretto della Corte d'Appello, tenuto conto :

- della vastità e problematicità di tale territorio e delle **criticità conseguenti alla particolarità dell'utenza, dei contesti, delle agenzie educative, dei servizi appartenenti a diverse province ed a 93 Comuni**, con differenti sistemi organizzativi e di amministrazione pubblica, che, nella materia minorile, hanno diretta rilevanza anche sul regolare ed efficiente svolgimento dei compiti della giustizia ,
- peraltro anche nell'anno in esame, come quello precedente, la configurazione geografica del distretto, i cui territori si affacciano sul mare che bagna le coste delle tre province di Catania, Ragusa e Siracusa, ha determinato un ulteriore aumento dell'attività a causa dell'arrivo di cittadini stranieri giunti irregolarmente nel nostro Paese, molti dei quali **minori non accompagnati** dai genitori o dai parenti investiti del compito di rappresentanza e tutela.
- delle **condizioni di povertà** del territorio e particolarmente della Sicilia orientale come può evincersi dall'analisi condotta da Simona Gozzo sul contesto siciliano in "famiglie e povertà" -welfare sostenibile per le nuove povertà - ed. 2013 di Laposs e Università degli studi di Catania, dipartimento scienze politiche e sociali,
- dal **livello di istruzione primaria e secondaria e dalla insufficienza delle risorse scolastiche di scuola superiore nei quartieri a rischio**
- dal **tasso di dispersione scolastica e dalla interruzione di servizi pubblici , quale quello dei corsi di formazione professionale** non più attivo dal mese di febbraio 2014 in tutta la Regione siciliana per mancanza di fondi disponibili.

#### *La peculiarità della funzione minorile nel distretto della Corte d'Appello di Catania*

La comprensione dei problemi segnalati non può non tener conto, altresì, della **peculiarità della funzione minorile** , ove si considerino le circostanze che seguono.

**1 ) La tenuta della criminalità minorile catanese su livelli da primato nazionale con conseguente necessità di una celere, significativa e puntuale risposta penale, tenuto conto anche della funzione educativa del processo. Sul punto deve evidenziarsi che, il dato di una lieve deflessione rispetto agli anni precedenti del numero dei minori arrestati, come meglio verrà illustrato in seguito, non è indicativo di un miglioramento della condizione minorile nel distretto, né tanto meno di una diminuzione del rischio di devianza dei minori o di appartenenza ai contesti di criminalità anche organizzata. Il pericolo o l'aggregazione ad ambienti di criminalità emerge dai fattori sopra evidenziati quali rivelatori di una particolare vulnerabilità nel nostro territorio della condizione minorile considerato che non soltanto il contesto socio-economico è medio basso e dall'analisi fatta attraverso un questionario sull'orientamento scolastico nella città di Catania nell'anno 2012-2013, sostanzialmente confermata per l'anno 2013-2014, ancora in corso di pubblicazione, **il titolo di studio prevalente dei genitori è il diploma della scuola media inferiore e circa il 44,00 % delle madri non lavora ed emerge una grave situazione di disoccupazione.** Si evidenziano esigui o inesistenti incentivi per potenziare le attività economiche, un vero e proprio blocco di assunzioni presso enti pubblici da decenni, soprattutto della fascia di età che riguarda i genitori dei minori attualmente in età imputabile. Vi è, come già indicato, **una forte dispersione scolastica dopo la scuola secondaria di I grado e per quanto riguarda il livello della scuola secondaria di II grado le province siciliane, ove si registra il maggior calo di frequentanti al primo anno, sono Siracusa ,Catania, Ragusa oltre che Messina e Palermo .****

Ciò è determinato dal fatto che in **quartieri particolarmente a rischio** della città di Catania, ( quale il quartiere di Librino ove abitano circa 80.000 persone senza servizi primari, senza un posto di polizia e con un centro sociale privo di risorse, quartiere conosciuto in tutta Italia per la situazione di gravissimo allarme sociale che desta anche a causa di radicate e non facilmente

estirpabili diffuse manifestazioni di devianza minorile) se pure dotati di un'efficace ed impegnata scuola media, non ha un istituto di scuola superiore così da costringere i ragazzi più volenterosi a frequentare le scuole di Catania centro. **In questo passaggio dal quartiere periferico al centro urbano si disperdono centinaia di potenziali alunni anche per una difficoltà di integrazione sociale sia di ordine culturale che economico.**

**Al fine di attivare un costante intervento nella materia della disperazione scolastica dal mese di settembre 2013 il tribunale per i minorenni di Catania ha lavorato ad un tavolo tecnico istituito presso l'Assessorato alla famiglia e alle politiche sociali di Catania che ha prodotto le Linee guida firmate pubblicamente in data ..**

**Il territorio della Corte d'Appello di Catania può ritenersi, quindi, ad alto rischio di devianza come può desumersi dalla elaborazione formulata dalla Direttrice del CPA di Catania, dott.ssa Antonia Chiarenza, dei dati relativi alla comparazione tra popolazione residente ed ingressi dei minori presso il CPA su tutto il territorio nazionale, atteso che, in particolare :**

- A) ( v. tab. allegata 1 ) dalla comparazione della popolazione residente secondo la stima dei dati elaborati dall'ISTAT all'1-1-2013 emerge che nel distretto della Corte d'Appello di Catania il coefficiente di arresti di minori su 10.000 abitanti è il secondo d'Italia, subito la Corte d'Appello di Roma ed il dato è preoccupante ove si consideri che il Tribunale per i minorenni di Roma è l'unico Ufficio Minorile della Regione Lazio mentre quello di Catania è uno dei quattro Tribunali per i minorenni siciliani ,**
- B) ( v. tab.allegata 2 ) tale dato viene confermato dalla percentuale di ingressi presso il CPA su 1.000 minori imputabili calcolata tenendo conto della stima elaborata dall'Istat relativa ai minori maschi e femmine imputabili residenti all' 01-01-2013 su tutto il territorio nazionale, visto che anche in questo caso la percentuale di ingressi a Catania è superata soltanto da Roma ,**
- C ) ( v.tab. allegata 3 ) inoltre deve rilevarsi che rispetto al trend nazionale della tipologia di reati per i quali i minori hanno fatto ingresso in CPA nel distretto di Catania quelli indicati in percentuale maggiore riguardano i reati in violazione della normativa sugli stupefacenti , anziché del patrimonio e per la gran parte riguardano reati commessi nella città di Catania anche nell'ambito della criminalità organizzata .**

**2 ) La conseguente rilevante attività che si richiede al GIP e al GUP:** tenuto conto che tale funzione è quella che, prevalentemente, permette un contatto diretto con il minore sottoposto al processo penale in epoca prossima alla commissione del reato e, quindi, **consente un intervento giudiziario che potenzialmente, più di ogni altro, può incidere anche al fine di un recupero ed un cambiamento del comportamento.** Tra l'altro, l'attività del giudice minorile penale, sia nella fase GIP e GUP, del pari di quella del dibattimento, attiene a procedimenti che ove riguardassero imputati maggiorenni, rientrerebbero nella competenza della Corte di Assise.

**3) della cospicua dimensione, rara nella generalità delle altre sedi minorili del carico del settore sorveglianza.** ( come di seguito meglio precisato ) resa ancora più gravosa dall'introduzione dalle modifiche apportate all'art. 656 comma 4 bis dal D.L 78/2013, ( legge di conversione 9.8.2013 n. 94), sia dalle istanze avanzate ai sensi della liberazione anticipata speciale di cui all'art. 4 D.L. 23.12.2013 n. 146 (legge di conversione 21.2.2014 n. 10) ove si consideri la frequenza di pene detentive, l'esecuzione delle quali non sia stata sospesa ed il continuo raffronto con gli istituti penali minorili per la valutazione dei programmi individualizzati e le conseguenti richieste applicative dell'ordinamento penitenziario che, proprio per la particolarità della condizione personale dei giovani condannati, richiedono la presenza del magistrato di sorveglianza presso le strutture carcerarie ove i predetti si trovano detenuti.

In questo settore **una rilevante modifica dell'assetto precedente è sicuramente quella relativa alla possibilità di scontare la pena presso un istituto penitenziario minorile anche per i giovani che non abbiano ancora compiuto il 25° anno di età** attesa la modifica dell'art. 24 D.lvo 28.7.1989 n. 272, attuata con D.L. 26.6.2014 n. 92 (legge di conversione n. 117 dell'11.8.2014).

4 ) L' impegno sempre maggiore richiesto anche nel **settore civile** ove la domanda di giustizia è vasta, crescente, impellente ed anche innovativa sotto il profilo processuale e dell'individuazione dei diritti sostanziali delle persone minori di età. A questo proposito deve sottolinearsi che **l'entrata in vigore della legge n. 219 del 10 dicembre 2012 ed il conseguente dlgs n. 154 del 2013 non ha apportato alcuna sostanziale significativa diminuzione del carico di lavoro**, tenuto conto che i dati raccolti riguardanti le procedure sopravvenute in materia civile, escluse quelle trasferite al tribunale ordinario, rivelano comunque **un aumento delle iscrizioni** rispetto al periodo precedente dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014 e, d'altra parte, i procedimenti già di competenza del tribunale minorile ( art. 317 bis c.c. vecchia formulazione ) prima della riforma appena citata, non riguardavano numeri rilevanti ( che comunque si riferivano all'intero distretto ed ora sono da considerarsi eventuali sopravvenienze distribuite tra tutti i Tribunali della Corte d'Appello) .

5) nell'anno in osservazione la funzione minorile è stata, infatti, chiamata ad una celere risposta di giustizia da numerose richieste **in materia di tutela e protezione** delle persone minorenni particolarmente dalla parte pubblica, rappresentata dal Pubblico Ministero presso questo tribunale ed **indipendentemente dai processi separativi tra i genitori** di competenza del tribunale ordinario, **con ciò evidenziandosi l'emergenza di una cura e di una responsabilità pubblica ai problemi dell'infanzia e al diritto di crescere armonicamente e serenamente dei soggetti più vulnerabili**. Sul punto può evidenziarsi **l'aumento di segnalazioni e denunce per fatti di abuso e maltrattamento dei minori nonché di comportamenti di violenza assistita intrafamiliare** che ha determinato un intervento congiunto degli Uffici Minorili con la Procura della Repubblica presso i Tribunali ordinari del distretto. Tra l'altro in alcuni casi i procedimenti promossi dal Pubblico Ministero minorile hanno riguardato minori inseriti in famiglie appartenenti alla criminalità organizzata e, quindi, in condizione di ulteriore e più grave pregiudizio e di abbandono . Al fine di far fronte a queste situazioni **il Tribunale per i minorenni di Catania nell'anno in corso ha partecipato ad un tavolo tecnico istituito presso la sezione di polizia postale della Questura di Catania promosso da Save the Children ed intitolato Dicam II volto al contrasto dei reati di pedopornografia on-line**.

6 ) tra le questioni emergenti non può non sottolinearsi, come già accennato, l'intervento della giustizia minorile in materia di **minori stranieri non accompagnati** atteso che **nell'anno in corso sono stati avviati oltre 600 procedimenti a tutela dei detti minori ed è stato necessario prevedere a livello organizzativo un gruppo di lavoro composto dai giudici professionali ed i giudici onorari dedicato a questa materia** viste le difficoltà interpretative ed applicative della normativa in vigore sull'immigrazione e la particolare delicatezza delle questioni trattate anche nel corso delle decine di ascolti dinanzi a questo tribunale .

7) **della delicatezza delle questioni familiari sottoposte, la trattazione delle procedure pendenti presso il tribunale minorile richiede impiego di tempo** per lo svolgimento delle udienze, per lo studio e confronto in camera di consiglio anche con i giudici onorari esperti. La peculiarità del rito processuale civile, con possibilità di informazioni assunte anche presso le agenzie educative ed i servizi territoriali e sanitari dei Comuni del Distretto, comporta un investimento di energie e di competenze da parte dei giudici al fine di uniformare gli strumenti e la valutazione dei riscontri volti alla conoscenza delle situazioni oggetto del processo, stante la rilevata diversa qualità, preparazione ed attenzione da parte dei servizi medesimi .

8) **della copiosa attività istruttoria e delle numerose decisioni interlocutorie** al fine di adeguare i provvedimenti al continuo ed alterno mutamento delle situazioni che impongono

l'intervento del Tribunale e che spesso permangono, a causa delle situazioni socio-ambientali di molte famiglie, sino al raggiungimento della maggiore età da parte dei minori in condizioni di disagio.

**9) della necessità di valutare il carico di lavoro , anche al fine della redazione del piano di gestione ex art. 37 D.L 98 /011 tenuto conto anche dei dati statistici relativi all'attività penale, che , tuttavia, come già detto non vengono considerati nelle elaborazioni DIGSTAT .**

I parametri di valutazione della giustizia minorile hanno, invero, consentito di rilevare che è dato acquisito, soprattutto attraverso lo studio delle procedure sul controllo della potestà genitoriale, che **la mancata attenuazione se non eliminazione del disagio familiare, si pone quale concausa della devianza e che indispensabile, nel settore minorile, appare l'unitarietà della funzione** volta, da un lato, a regolamentare i rapporti civili della persona minore di età nell'ambito familiare e ,dall'altro, ad un'applicazione degli strumenti penali in modo da rafforzare e coordinare l'azione educativa e di integrazione sociale che, soltanto attraverso una conoscenza complessiva della personalità del minorenne, può essere realizzata con scopi di prevenzione .

**Tale aspetti di primaria importanza non vengono considerati dalle riforme attualmente all'attenzione dei lavori parlamentari e volti ad una delegittimazione dell'azione in favore delle persone minori di età, mediante il trasferimento di materie fondamentali ,quali quelle sul controllo della potestà genitoriale, ad una giustizia non specializzata e non separata da quella ordinaria, riguardante altre materie, ed in particolare di natura esclusivamente patrimoniale, che inevitabilmente distoglierebbero i giudici professionali, non coadiuvati dai giudici onorari esperti, dalla concentrazione sugli aspetti di cura della persona minore di età e delle sue relazioni familiari e sociali.**

In ordine ai tempi di risposta della giustizia, in via generale, una difficoltà ulteriore scaturisce dalla **mancata attivazione del processo telematico in materia civile**. Se pure nell'anno in corso sono state attivate tutte le procedure volte al funzionamento della PEC e della notifica telematica sia in materia civile che penale deve ancora una volta rilevarsi che le procedure minorili, invero, non sono state incluse tra quelle individuate dal Ministero della giustizia per l'avvio della sperimentazione del processo telematico e, peraltro, come meglio di seguito specificato, questo Tribunale minorile utilizza per le procedure civili un sistema applicativo in ogni caso non adatto allo scopo. **Non può ritenersi ormai ostativa all'applicazione del processo telematico la circostanza che molte delle procedure trattate presso il tribunale minorile seguano il rito camerale di cui agli artt. 737 e segg. c.c. , che peraltro è stato indicato nella modifica dell'art. 38 delle disp. di att. quale rito privilegiato per i procedimenti separativi dei genitori non coniugati , atteso che anche per i procedimenti c.d. di volontaria giurisdizione presso la Corte d'Appello di Catania – sez. minori – è stato avviata la trasmissione telematica del processo civile .**

**Lo sforzo di ridurre tale squilibrio con la giustizia ordinaria appare, pertanto, prioritario e indispensabile per un significativo miglioramento dello stato della giustizia minorile piuttosto che un ingiustificato smantellamento di tale giustizia che , incidendo più direttamente che altri nella vita di relazione sociale e familiare delle persone minori di età ha valenza peculiare anche per il futuro e lo sviluppo della società civile.**

Ad un sensibile osservatore dei temi della giustizia minorile non sfuggirà che l'impossibilità di risolvere tale divario, invece, aggraverà ulteriormente i problemi del Distretto .

Si segnala che proprio al fine di riflettere sul miglioramento del sistema della giustizia minorile e formare gli operatori del diritto interessati allo svolgimento di tale funzione questo tribunale ha stipulato nell'anno in corso **una convenzione, autorizzata dal CSM in data 29 gennaio 2013 con il Centro di ricerca sulla giustizia dei minori e della famiglia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania .**

1.A) *I Giudici: insufficienza della pianta organica per lo svolgimento delle funzioni assegnate*

Il numero dei magistrati professionali previsti in pianta organica di **otto Giudici e del Presidente** risulta coperto. Da quando **un giudice**, assegnato dal 2 luglio 2008 in soprannumero in quanto magistrato transitato dalla magistratura militare, in data 14 maggio 2013 è stato **trasferito**, su domanda, all'ufficio di sorveglianza di Siracusa è stato **inevitabilmente soppresso un ruolo GIP/GUP, nonostante, come sopra detto, l'efficacia e l'importanza di tale funzione penale riguardo alle esigenze educative dell'indagato e imputato minorenne**, stante l'impossibilità di mantenerlo per l'esiguità delle risorse, allo stato, fruibili ed il carico di lavoro assegnato a ciascuno, compresa la sottoscritta, che, per queste ragioni, ha conservato l'assegnazione di un corposo ruolo civile. L'organico riguarda **36 giudici onorari esperti 15 dei quali, nell'anno in corso, sono stati sostituiti a seguito del mandato a far tempo dal 1 gennaio 2014**. Ciò ha comportato un impiego di risorse sul piano della predisposizione tabellare delle sostituzioni con variazione urgente del precedente prospetto prima della predisposizione del nuovo per il periodo 2014-2016. Necessaria è stata, poi, la organizzazione di momenti di formazione dei nuovi giudici onorari e la continuazione del percorso formativo per quelli confermati.

I giudici onorari che compongono i collegi penali e civili e che, pur avendo pari dignità con i magistrati professionali, **non possono svolgere autonoma attività**, salvi i casi di delega, per previsione tabellare, di alcune attività istruttorie in procedure più tipicamente amministrative, quali quelle relative alla dichiarazione di disponibilità per l'adozione internazionale e quelle per l'osservazione ed il contenimento della condotta irregolare del minorenne in applicazione dell'art. 25 del regio decreto legge n. 1404 del 1934.

**Con appena 8 magistrati professionali ed il Presidente l'Ufficio deve assicurare in tutto il territorio del Distretto, le funzioni di GIP, di GUP, di Tribunale "della libertà", di collegio del dibattimento penale, di magistrato di sorveglianza, di Tribunale di sorveglianza; ed, ancora, le funzioni istruttorie nei procedimenti in materia di potestà parentale, di accertamento dello stato di abbandono, di adozione, di adozione internazionale; le funzioni del collegio che tali procedimenti definisce, e quelle di giudice del contenzioso in materia di adottabilità e in altre.**

D'altra parte, proprio su tale aspetto, l'intervento dei giudici professionali di questo Tribunale è stato indirizzato, oltre che ad una puntuale ed attenta applicazione della disciplina in materia di controllo della potestà genitoriale, con l'ausilio dei giudici onorari esperti, anche ad una rinnovata applicazione interpretativa dell'art. 25 del regio decr. legge n. 1404 del 1934, volto a contenere ed osservare, con scopi di prevenzione penale, i comportamenti irregolari dei minori italiani e stranieri, questi ultimi, frequentemente ed in gran numero, come è noto, sbarcati nelle nostre coste non accompagnati dai genitori o parenti tenuti ad assisterli. **In quest'ambito la necessità di un contatto diretto tra i giudici ed i minori impone continue, e spesso, quotidiane udienze di ascolto che, in molti casi, si sono rivelate efficaci per una programmazione di attività educative e di valido inserimento scolastico ed educativo.**

L'integrazione dei saperi conseguente allo scambio di conoscenze in sede di giudizio sia penale che civile con i giudici esperti ha consentito di migliorare la qualità della risposta con apporti specializzati ed esprimere giudizi quanto più possibile rispondenti all'interesse superiore della persona minore di età come prescritto dalla normativa nazionale ed internazionale.

La qualità e quantità della domanda di giustizia minorile, come meglio specificato di seguito per i singoli settori, evidenzia in modo lampante lo squilibrio esistente tra risorse e richieste nonché necessita di tempi di risposta della giustizia adeguati alla funzione ed al rispetto della persona minorenne, che, in alcune occasioni, per la mancanza di tale risposta, perde un'occasione non più recuperabile nell'età adulta.

### 1.B) Giustizia civile

*Assegnazione degli affari.*

Sia i giudici professionali che i giudici onorari esperti, per disposizione tabellare, svolgono funzioni promiscue così come prescritto dalla circolare del CSM che presta puntuale attenzione

all'importanza dell'unitarietà della funzione minorile al fine di disciplinare i rapporti civili e gli eventuali interventi penali in favore della persona minore di età.

I giudici professionali sono delegati alla trattazione degli affari civili mediante assegnazione automatica in base alla prima lettera del cognome della persona minore nell'interesse della quale viene formulata la domanda di giustizia. Ciascun giudice professionale, per previsione tabellare, tratta le procedure di volontaria giurisdizione, non soltanto nel momento della decisione ma anche nella fase istruttoria, con un medesimo collegio composto da un altro giudice professionale e da due giudici onorari esperti, al fine di garantire la continuità di giudizio e la conservazione della conoscenza pregressa acquisita allo scopo di ridurre i tempi di esposizione in camera di consiglio e delle indagini o accertamenti del caso .

*Natura e strumenti del procedimento minorile. questioni interpretative .*

Le procedure di natura contenziosa, la cui istruttoria è di solito delegata al giudice professionale, vengono, invece, decise nella camera di consiglio settimanalmente prevista .

Dall'entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 che ha riformato la materia della regolamentazione dei rapporti tra i genitori ed i figli naturali estendendo a questi ultimi la disciplina novellata dell'art. 155 c.c. e segg. ma soprattutto a seguito della piena applicazione della normativa, anche processuale, introdotta dalla legge n. 149 del 2001, che ha novellato la disciplina dell'adozione di cui alla legge n. 184 del 1983, le materie di competenza di questo tribunale sono state trattate mediante *uno schema processuale sempre più definito e volto ad ottemperare al principio costituzionale del giusto processo* .

*Lo schema processuale individuato è quello del rito camerale che, a seconda dell'oggetto della materia, ha natura contenziosa o non contenziosa ma richiama, in quanto compatibili, tutte le norme processuali del rito ordinario dalla presentazione e contenuto del ricorso , al decreto di fissazione dell'udienza, all'esperienza dell'attività istruttoria, alla decisione e alla esecuzione del provvedimento, fermo restando il rispetto dei criteri fissati dalla Suprema Corte di snellezza , immediatezza e celerità nello svolgimento del processo nonché mantenimento del potere officioso . (v. sent. Cass. Sez.Unite 19 giugno 1996 n. 5629 e Cass. 14 nov.2001 n.14163, in Giust.civ.,2002,I.c.1926)*

In quest'ambito particolare attenzione è stata riservata alla *garanzia della difesa tecnica e del contraddittorio di tutte le parti* , ivi compresa la persona minore di età, anche nella fase istruttoria .

Il procedimento civile minorile a seguito delle normativa processuale introdotta dalla legge n. 149 del 2001 in vigore, per questa parte , dal 1 luglio 2007 ha definitivamente chiarito il ruolo di terzietà del giudice minorile .

A seguito della novella appena ricordata, invero, *le procedure per dichiarazione di adottabilità sono avviate esclusivamente su richiesta della locale Procura Minori* e, fin dall'avvio del procedimento in applicazione dell'art. 10, le parti, e cioè i genitori ed in mancanza i parenti entro il quarto grado che abbiano avuto rapporti significativi con i minori, vengono avvisati della necessità di nominare un difensore di fiducia dovendo altrimenti provvedere il tribunale alla nomina di un difensore d'ufficio .

Parimenti fin dall'inizio della procedura si provvede a fornire al minore una rappresentanza legale nel processo come prescritto dalla normativa internazionale e, particolarmente, dalla Convenzione di Strasburgo del 1996.

Le perplessità circa la figura abilitata a provvedere a ciò, originate in proposito dalla giurisprudenza di merito (Corte d' Appello di Milano del 16-10-2008 dep. il 3-11-2008), sono da ritenere superate alla luce della recente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. cass. 3804 e 12290 del 2010).

A seguito dell'entrata in vigore delle c.d. norme processuali della legge n. 149 del 2001, che ha modificato la legge n. 184 del 1983, e particolarmente della disciplina introdotta all'art. 10 , 2° comma, che prevede la partecipazione dei difensori delle parti **nel processo di adottabilità** *"a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale"*, non può prescindere, nello svolgimento dell'iter processuale, da un raffronto con tutte le parti sulle questioni emerse nel corso delle indagini. Sul punto particolarmente utile e significativa è stata la pronuncia della Corte di Cassazione , prima sezione civile n. 7282/010, che nel distinguere lo strumento dell'accertamento da quello utile



informazioni e qualificando di rilevanza processuale soltanto il primo, ha precisato che per le informazioni, provenendo dai servizi pubblici, debba essere rispettata, per la raccolta dei dati, la regolamentazione delle pubbliche amministrazioni. Oltre a ciò tale importante sentenza ha chiarito che **l'ascolto del minore non è atto d'indagine** e, quindi, non soggetto alla disciplina processualistica del contraddittorio diretto di tutte le parti.

In base ai principi elaborati da tale sentenza è stata avviata una prassi applicativa che, nel rispetto principi del processo, da un lato, e dell'autonoma regolamentazione della pubblica amministrazione, dall'altro, al fine di evitare ingerenze processuali nell'attività dei servizi pubblici, garantisce il contraddittorio, quanto meno, attraverso momenti di confronto in sede di udienza ovvero con l'autorizzazione a produrre memorie difensive a seguito dei documenti d'indagine prodotti in atti.

**Fino al 4 gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge del 10 dicembre 2012 n. 219**, anche il procedimento di regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli naturali, ( art. 317 bis c.c. vecchia formulazione ) è stato trattato sempre dinanzi al giudice togato nel rispetto delle caratteristiche di puntuale giurisdizionalizzazione assicurata ai procedimenti ancora pendenti presso questo tribunale. Le caratteristiche del procedimento civile minorile in tale materia sono state, invero, rese evidenti anche a seguito della decisione della Corte di Cass. del 21-3-2011 n. 6319 che, allo scopo di non discriminare la filiazione nata nel matrimonio da quella nata fuori dal matrimonio, ha attribuito natura di sentenza al decreto emesso ex art. 317 bis c.c. in via definitiva, se pure *rebus sic stantibus*, con la conseguente applicazione del termine di 30 giorni per impugnare dinanzi al giudice di secondo grado; tra l'altro, riguardo a tale provvedimento, giurisprudenza ormai costante della Suprema Corte ritiene ammissibile il ricorso per cassazione, in quanto tale provvedimento presenta il requisito della decisorietà (risolvendo una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo) e della definitività con efficacia assimilabile a quella del giudicato. Da ciò l'ammissibile applicazione nella prassi dell'Ufficio per tali procedure della disciplina di cui all'art. 282 c.p.c. al fine della apposizione della formula esecutiva.

**Per quanto riguarda poi le questioni interpretative del riparto di competenza tra il tribunale ordinario ed il tribunale minorile, anche a seguito dell'intervenuta riforma introdotta dalla legge n. 219 sopra richiamata e del conseguente dlgs n. 154 del 2013, l'orientamento interpretativo prevalente del tribunale per i minorenni di Catania è in linea con l'ordinanza della Corte di Cassazione, sez. VI, del 5 ottobre 2011 n. 20353 (rel. Dogliotti) fondato sulla distinzione tra titolarità e modulazione della potestà genitoriale nei casi di coincidenza delle parti dei giudizi instaurati contestualmente presso il tribunale ordinario e minorile.**

**Tra i temi emergenti della giustizia minorile nell'anno in corso occorre rilevare quello riguardante l'apertura all'adozione in casi particolari ai sensi dell'art. 44 lett. d) della legge n. 184 del 1983 e succ. modifiche da parte di coppia omosessuale** dichiarata dal Tribunale per i minorenni di Roma con recentissimo provvedimento che potrebbe aprire ad una nuova materia interpretativa nell'ambito della giustizia minorile.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 18-11-novembre 2013 n. 278 - intervenuta dopo la sentenza di condanna per il nostro Paese della Corte europea dei diritti dell'uomo del 25 settembre 2012 (Codelli contro Italia) - che ha pienamente **sancito il diritto della persona adottata a conoscere le proprie origini anche nel caso di mancato riconoscimento alla nascita da parte dei genitori ed in particolare della madre che ha esercitato il diritto all'anonimato sono notevolmente aumentate le domande degli adottati ex art. 28 della legge n. 184 del 1983 e succ. modifiche volte alla conoscenza non soltanto dell'identità dei genitori biologici ma anche della storia risultante dagli atti processuali del percorso adottivo e dell'abbandono patito**. Si tratta di un tema molto delicato riguardo al quale l'applicazione della legge necessita, più di ogni altro, la presenza di un sistema di giustizia integrato dai giudici togati e dai onorari esperti, specializzato e multidisciplinare, come di seguito meglio illustrato quale principio attuativo generale nella materia minorile.

